



# COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano  
Codice ente 11073

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24 del 30-09-2020

Copia

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020.  
REGOLAMENTAZIONE MISURE UTENZE NON DOMESTICHE,  
PERIODO EMERGENZA DA COVID-19**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre, alle ore 18:30 in Rodano nella sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Roberta Margherita Rosa Maietti	Sindaco	Presente in videoconferenza
Cristian Franco Sanna	Consigliere	Presente in videoconferenza
Monica Corrado	Consigliere	Presente in videoconferenza
Guido Giuseppe Da Rozze	Consigliere	Presente in videoconferenza
Andrea Manara	Consigliere	Presente in videoconferenza
Luigi Bernardini	Consigliere	Presente in videoconferenza
Cristina Rossi	Consigliere	Presente in videoconferenza
Vittorio Arrigoni	Consigliere	Presente in videoconferenza
Maurizio Bisani	Consigliere	Assente
Antonio Florio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Rodolfo Corazzo	Consigliere	Presente in videoconferenza
Manuela Sartori in Ponissi	Consigliere	Presente in videoconferenza

		a
Ernesto Marazzi	Consigliere	Presente in videoconferenz a

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il D.ssa Roberta Margherita Rosa Maietti nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Imparato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica.

## **DELIBERAZIONE DI C.C. N.24 DEL 30-09-2020**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. REGOLAMENTAZIONE MISURE UTENZE NON DOMESTICHE, PERIODO EMERGENZA DA COVID-19**

L'Assessore Bruschi illustra il punto all'ordine del giorno spiegando come viene calcolata la TARI

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 del 19.12.2019 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 6 l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
- l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.1.2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020 l'imposta Unica comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27.12.2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTE le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA:

- n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" ed in particolare, l'allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- n. 158/2020 di "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell'emergenza covid-19*".

DATO ATTO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020.

TENUTO CONTO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali

tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

EVIDENZIATO che la tassa sui rifiuti "TARI":

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 29 art. 14 D.L.201/2011);
- è corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992.

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013 e s.m.i.:

- comma 651, in base al quale, nella commisurazione della tariffa, occorre tenere conto dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. Al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (comma così modificato dal comma 27 art. 1 L. n. 208/2015);
- comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 di ARERA già citata, rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe deve essere effettuata seguendo i seguenti criteri in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi attribuiti a tali utenze applicata alla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, da determinarsi all'interno di range prestabiliti minimi e massimi, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;
- la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire secondo "criteri razionali";
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;
- per le utenze non domestiche l'art. 6 dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione delle categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- viene individuato il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

CONSIDERATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

DATO ATTO che con la propria precedente deliberazione sono stati approvati la relazione ed il PEF piano economico-finanziario redatti secondo il metodo ARERA, da cui si

evidenzia che i costi di gestione dei rifiuti ammontano a € 650.385 (al netto delle entrate CONAI), di cui 376.383 costi variabili ed € 274.002 costi fissi.

PRESO ATTO che:

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha imposto una rimodulazione della quota variabile;
- la condizione sopra indicata ha comportato una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;
- di conseguenza, rispetto al precedente anno, la ripartizione dei costi tra fissi e variabili risulta differente.

ATTESO che per la determinazione delle tariffe occorre detrarre le poste (riferimento determinazione n. 02/DRIF/2020, ARERA) come da seguente prospetto e pertanto la spesa coperta dalle entrate tariffarie per l'anno 2020 ammonta a euro 634.700,00 come qui di seguito indicato:

TOTALE Piano Economico Finanziario (P.E.F.) FINALE 2020		€ 650.385,00
MIUR		- € 2.500,00
Riduzioni da finanziare con altre risorse		€ 0,00
Recupero crediti		- € 7.408,10
Recupero da sanzioni		€ 0,00
Ulteriori partite (conguaglio 2019 – vendita materiale per raccolte)		- € 5.776,90
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE</b>		<b>€ 634.700,00</b>
GRADO DI COPERTURA	100%	
Quota fissa sull'importo TARI (% come da PEF Finale)	42,13%	€ 267.399,00
Quota variabile sull'importo TARI (% come da PEF Finale)	57,87%	€ 367.301,00

DATO ATTO che per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, è stata considerata l'equivalenza  $\text{tassa rifiuti} = \text{costi del servizio}$  ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 332.075,04	% costi fissi utenze domestiche	52,32%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 52,32\%$	<b>€ 139.903,16</b>
		% costi variabili utenze domestiche	52,32%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 52,32\%$	<b>€ 192.171,88</b>
Costi totali per utenze NON	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	47,68%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 47,68\%$	<b>€ 127.495,84</b>

*Copia informatica di documento informatico  
conforme all'originale se corredata da attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23 bis*

domestiche	€ 302.624,96	% costi variabili utenze non domestiche	47,68%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = $\Sigma TV \times 47,68\%$	<b>€ 175.129,12</b>
------------	--------------	---	--------	---	--------------------------------------	---------------------

RITENUTO, pertanto di procedere alla determinazione delle tariffe TARI, predisposti secondo i seguenti criteri esplicitati sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 158 del 27.4.1999:

- i coefficienti di riferimento utilizzati quali indici di produttività di rifiuti per le utenze domestiche, coefficienti kb, sono stati individuati all'interno dei range fissati dal D.P.R. N. 158/1999 e comunque al di sotto dei limiti massimi, in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- i coefficienti di riferimento che vengono utilizzati quali indici di produttività di rifiuti riferiti alle utenze non domestiche, coefficienti Kc e kd, sono contenuti nei limiti di oscillazione previsti dal D.P.R. 158/1999, attraverso l'utilizzo, in maggioranza, di valori percentuali inferiori ai coefficienti massimi. In particolare, per ragioni di graduale applicazione del sistema tariffario attuale, la concreta individuazione dei coefficienti per le diverse tipologie di attività tiene conto dell'impatto generato dallo scenario tariffario sulle previgenti tariffe;

DATO ATTO che il quadro delle riduzioni da assumere quale riferimento per la concreta applicazione della tassa è definito dal regolamento per l'applicazione del tributo e che, nella determinazione delle tariffe, si è tenuto conto dell'incidenza delle stesse;

PRECISATO che al termine dell'esercizio finanziario 2020 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul primo piano finanziario successivo utile;

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2002 sono quelle elaborate e riportate nei seguenti allegati:

- allegato sub b) tariffe utenze domestiche
- allegato sub c) tariffe utenze non domestiche

e, conseguentemente le entrate previste sono definite nel "riepilogo riparto costi alle utenze domestiche e utente non domestiche", allegato al presente atto sotto la lettera d);

CONSIDERATO, inoltre, che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da Covid-19, anche tenendo conto di quanto previsto dalle delibere ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 e dall'articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze non domestiche che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown nazionale;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia solo per l'anno 2020 essendo finalizzate a contenere i disagi socio economici del territorio;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le utenze non domestiche, questa amministrazione ritiene adeguato applicare una specifica riduzione tariffaria pari al 25 % della tassa rifiuti 2020, da applicarsi alla componente variabile, in favore delle attività economiche fortemente penalizzate dagli interventi governativi che hanno imposto la chiusura obbligatoria ovvero di quelle che hanno sospeso volontariamente la propria attività

permettendo un miglior contenimento dell'evoluzione pandemica; la riduzione viene concessa a quelle attività che abbiano presentato istanza entro il termine del 21 settembre 2020 attraverso il modulo di richiesta comunale con cui hanno dichiarato la sospensione temporanea, volontaria o imposta, dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica;

VISTO che le agevolazioni sopra indicate saranno finanziate da risorse del Comune stesso, fatto salvo eventuale ristoro di tali somme da parte dello Stato;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 16.05.2020 con la quale sono state modificate le scadenze e la composizione delle rate TARI per l'anno 2020 fissandole nel modo seguente:

- 1^ rata calcolata utilizzando la banca dati 2020 e nella misura del 50% calcolata sulla base delle tariffe per l'anno 2019, compreso il tributo provinciale, da versarsi entro il 24.07.2020;
- 2^ rata a saldo, utilizzando la banca dati aggiornata, a conguaglio del 100% del tributo 2020 calcolato sulla base delle tariffe soggette alla presente approvazione da versarsi entro il 16.12.2020;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTI:

- il comma 16 art. 53 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la deliberazione delle tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

PRESO ATTO che solo per il 2020, l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*



dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

DATO ATTO che

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 31/07/2020;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, rendendo in tal modo applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, già richiamata;
- l'art. 106, comma 3 bis, del medesimo D.L. n. 34/2020 ha in ultimo prorogato il termine di approvazione del bilancio al 30/09/2020.

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000 (allegato E).

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con le modalità della videoconferenza ai sensi del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”);

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso, con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 12;
- Consiglieri votanti: N. 10;
- Consiglieri astenuti: N. 02 (Consiglieri Corazzo e Marazzi);
- Voti favorevoli: N. 09;
- Voti contrari: N. 01 (Consigliere Florio)

### **DELIBERA**

1. DI ACQUISIRE le premesse come parte integrante del deliberato;
2. DI APPROVARE le seguenti tariffe utenze domestiche e non domestiche:

A) Utenze domestiche (allegato B):

<b>N. componenti nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa Mq</b>	<b>Tariffa Variabile</b>
1	0,46	52,66
2	0,54	93,74
3	0,59	115,86
4	0,64	142,19
5	0,68	157,99

6 e più	0,71	179,05
---------	------	--------

B) Utenze non domestiche ( allegato C):

	<b>Categoria di attività</b>	<b>Quota fissa mq</b>	<b>Tariffa variabile</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,44
4	Esposizioni, autosaloni	0,28	0,38
7	Case di cura e riposo	0,73	1,00
8	Uffici e agenzie	0,84	1,16
9	Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,43	0,60
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,83	1,14
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,33
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,18
14	Attività artigianali con capannoni di produzione	0,68	0,94
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	1,11
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,61	4,96
17	Bar, caffè, pasticceria	2,72	3,73
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,55	2,12
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,55	2,12
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,52	6,21

3. DI DARE ATTO che, conseguentemente, il riepilogo del riparto costi alle utenze domestiche e utenze non domestiche del Comune di Rodano risulta dall'allegato sub D);
4. DI DARE ATTO che alle tariffe applicate dal Comune come determinate dal punto precedente, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Milano;

5. DI STABILIRE che, in considerazione dell'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da Covid-19, alle utenze non domestiche viene riconosciuta una specifica riduzione tariffaria pari al 25 % della tassa rifiuti 2020 stante anche la minor produzione di rifiuti, da applicarsi alla componente variabile, in favore delle attività economiche fortemente penalizzate dagli interventi governativi che hanno imposto la chiusura obbligatoria ovvero di quelle che hanno sospeso volontariamente la propria attività permettendo un miglior contenimento dell'evoluzione pandemica; la riduzione viene concessa a quelle attività che abbiano presentato istanza entro il termine del 21 settembre 2020 attraverso il modulo di richiesta comunale con cui hanno dichiarato la sospensione temporanea, volontaria o imposta, dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica;
6. DI DARE ATTO che le agevolazioni TARI di cui al punto precedente avranno efficacia solo per l'anno 2020 essendo finalizzate a contenere i disagi socio economici del territorio e sono finanziate con risorse del Comune stesso, diverse dalla tassa rifiuti, fatto salvo eventuale ristoro di tali somme da parte dello Stato;
7. DI STABILIRE che il versamento del saldo della Tassa sui rifiuti per l'anno 2020 è fissato al 16.12.2020 calcolato a conguaglio del 100% del tributo 2020, calcolato sulla base delle tariffe approvate con il presente atto;
8. DI STABILIRE che le misure tariffarie approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2020;
9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione o al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

Inoltre, considerata l'urgenza,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso, con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 12;
- Consiglieri votanti: N. 10;
- Consiglieri astenuti: N. 02 (Consiglieri Corazzo e Marazzi);
- Voti favorevoli: N. 09;
- Voti contrari: N. 01 (Consigliere Florio)

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

**COMUNE DI RODANO**

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 30-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020.  
REGOLAMENTAZIONE MISURE UTENZE NON DOMESTICHE, PERIODO  
EMERGENZA DA COVID-19.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.**

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

RODANO: 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*F.to Rag. Renata Capitanio*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.**

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto.

RODANO: 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
*F.to Rag. Renata Capitanio*

sigla <b>C.C.</b>	numero 24	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. REGOLAMENTAZIONE MISURE UTENZE NON DOMESTICHE, PERIODO EMERGENZA DA COVID-19
----------------------	--------------	--

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
*F.to D.ssa Roberta Margherita Rosa Maietti*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Carmela Imparato*

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ◆ Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 07-10-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Carmela Imparato*

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ◇ Si certifica che la suesata deliberazione **È ESECUTIVA**, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal 30-09-2020

Rodano, 07-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Carmela Imparato*

---

*La copia su supporto analogico di documento informatico firmato digitalmente è conforme all'originale se corredata di attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23*

Addì, 07-10-2020

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE COMUNE DI RODANO

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	50.106,65	<b>0,84</b>	462,97	<b>1,00</b>	<b>0,461679</b>	<b>52,661805</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	84.731,35	<b>0,98</b>	629,63	<b>1,78</b>	<b>0,538625</b>	<b>93,738013</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	50.168,98	<b>1,08</b>	374,26	<b>2,20</b>	<b>0,593587</b>	<b>115,855971</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	47.583,78	<b>1,16</b>	345,46	<b>2,70</b>	<b>0,637557</b>	<b>142,186874</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	9.068,79	<b>1,24</b>	63,00	<b>3,00</b>	<b>0,681526</b>	<b>157,985415</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.902,00	<b>1,30</b>	23,00	<b>3,40</b>	<b>0,714503</b>	<b>179,050137</b>
1 .7	USO DOMESTICO-BOX NON ACCESSORIO	416,00	<b>0,00</b>	21,00	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI RURALI 0D	309,00	<b>0,67</b>	2,00	<b>0,80</b>	<b>0,369343</b>	<b>42,129444</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONI RURALI 0D	203,00	<b>0,78</b>	1,00	<b>1,42</b>	<b>0,430900</b>	<b>74,990410</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONI RURALI 0D	203,00	<b>0,86</b>	1,00	<b>1,76</b>	<b>0,474870</b>	<b>92,684777</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONI RURALI 0D	449,00	<b>0,92</b>	2,00	<b>2,16</b>	<b>0,510045</b>	<b>113,749499</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ANZIANI RESIDENTI CASE DI CURA	325,64	<b>0,25</b>	3,87	<b>0,30</b>	<b>0,138503</b>	<b>15,798541</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ANZIANI RESIDENTI CASE DI CURA	126,00	<b>0,29</b>	1,00	<b>0,53</b>	<b>0,161587</b>	<b>28,121404</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-OCCUPAZIONE STAGIONALE / RES. AIRE > 6	1.579,59	<b>0,58</b>	14,69	<b>0,70</b>	<b>0,323175</b>	<b>36,863263</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-OCCUPAZIONE STAGIONALE / RES. AIRE > 6	1.882,81	<b>0,68</b>	12,95	<b>1,24</b>	<b>0,377038</b>	<b>65,616609</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-OCCUPAZIONE STAGIONALE / RES. AIRE > 6	363,00	<b>0,75</b>	1,98	<b>1,54</b>	<b>0,415511</b>	<b>81,099180</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-OCCUPAZIONE STAGIONALE / RES. AIRE	184,00	<b>0,81</b>	1,00	<b>1,89</b>	<b>0,446289</b>	<b>99,530811</b>

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI RODANO**

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	1.557,10	<b>0,43</b>	<b>3,55</b>	<b>0,321016</b>	<b>0,443683</b>
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.955,00	<b>0,37</b>	<b>3,03</b>	<b>0,276223</b>	<b>0,378692</b>
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	3.421,00	<b>0,98</b>	<b>8,01</b>	<b>0,731618</b>	<b>1,001098</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE	39.582,90	<b>1,13</b>	<b>9,30</b>	<b>0,843601</b>	<b>1,162324</b>
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.021,76	<b>0,58</b>	<b>4,78</b>	<b>0,432998</b>	<b>0,597409</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	349,00	<b>1,11</b>	<b>9,12</b>	<b>0,828670</b>	<b>1,139827</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	202,00	<b>1,29</b>	<b>10,63</b>	<b>0,963049</b>	<b>1,328549</b>
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1.760,66	<b>1,04</b>	<b>8,50</b>	<b>0,776411</b>	<b>1,062339</b>
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1.347,00	<b>1,16</b>	<b>9,48</b>	<b>0,865997</b>	<b>1,184821</b>
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	55.783,33	<b>0,91</b>	<b>7,50</b>	<b>0,679360</b>	<b>0,937358</b>
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4.657,00	<b>1,09</b>	<b>8,92</b>	<b>0,813739</b>	<b>1,114831</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	3.924,00	<b>4,84</b>	<b>39,67</b>	<b>3,613300</b>	<b>4,958001</b>
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	551,00	<b>3,64</b>	<b>29,82</b>	<b>2,717440</b>	<b>3,726937</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	410,00	<b>2,07</b>	<b>16,99</b>	<b>1,545357</b>	<b>2,123429</b>
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	<b>2,08</b>	<b>17,00</b>	<b>1,552823</b>	<b>2,124678</b>
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	22,00	<b>6,06</b>	<b>49,72</b>	<b>4,524091</b>	<b>6,214061</b>

2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE- RACCOLTA E AUTOTRASPORTO RIFIUTI	250,00	0,81	6,75	0,611424	0,843622
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RACCOLTA E AUTOTRASPORTO RIFIUTI	4.221,00	1,87	15,30	1,397541	1,912211
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-RACCOLTA E AUTOTRASPORTO RIFIUTI	1.263,00	5,45	44,74	4,071682	5,592655
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE- ASSIMILATI PER QUANTITA'	1.297,00	0,72	6,00	0,543488	0,749886
2 .8	UFFICI,AGENZIE-OCCUPAZIONE STAGIONALE / RES. AIRE > 6 MESI	130,04	0,79	6,51	0,590520	0,813627
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE- OCCUPAZIONE STAGIONALE	700,00	0,63	5,25	0,475552	0,656150
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI- OCCUPAZIONE STAGIONALE	574,00	0,76	6,24	0,569617	0,780382
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-riduzione 50% aree scoperte	874,00	0,58	4,74	0,432998	0,592410
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE- riduzione 50% aree scoperte	32.779,00	0,45	3,75	0,339680	0,468679
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI- riduzione 50% aree scoperte	1.792,00	0,54	4,46	0,406869	0,557415
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-riduzione 50% aree scoperte-RAC	1.512,00	2,72	22,37	2,035841	2,796327
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE- rifiuti speciali	1.625,00	0,91	7,50	0,000000	0,000000